

**R.G. 1241/2022**

**ECC.MO TAR SICILIA PALERMO**

**SEZ. II**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Del dott. **TORTORICI FABIO**, nato a Palermo il 11.08.1986 ed ivi residente in Largo Strasburgo n. 27 (c.f.: TRTFBA86M11G273P), rappresentato e difeso, per mandato allegato al presente atto, dall'avv. Accursio Augello (GLLCRS82C10I533N; PEC: accursioaugello@pecavvpa.it – Fax 0915640934) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Generale Arimondi n. 1/Z – 90143 Palermo.

**CONTRO**

- **L'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- **L'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**, in persona del Legale rappresentante pro tempore;
- **LA COMMISSIONE D'ESAME DEL "CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 487 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CATEGORIA C) PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA SICILIA - CPI/OML"**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **LA FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

**E NEI CONFRONTI**

- del dott. **NAIMO LEONARDO MARIA**, nato a Palermo il 28.10.1988 ed ivi residente in Piazza Stazione Lolli n. 19, (cap: 90141);
- della dott.ssa **DI NOTO FLAVIA**, nata a Palermo il 21.10.1988 e residente in via Houel n. 10, int. 11, (cap: 90138);

- della dott.ssa **MEMORIA MARIA**, nata il 16.4.1982 e residente a Ragusa, in via Matteo Ricci, 30;
- del sig. **QUARTUCCIO NATALE MAURO**, residente in Palermo, via S. Sangiorgi n. 3, cap 90135;

### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE**

- del DDG 5109 del 29.11.2022, con cui l'Assessorato regionale della funzione pubblica odierno resistente ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML) categoria professionale "C" posizione economica C1;
- Del provvedimento, pubblicato in data 6 giugno 2022, con cui l'Amministrazione odierna resistente ha approvato l' *"elenco candidati idonei"* relativo al *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - CPI/OML"*, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- dell'Esito della prova digitale del ricorrente relativa al suddetto concorso, per come pubblicato in data 17.05.22 sull'area personale del portale dedicato alla procedura concorsuale, da cui si evince che al dott. Tortorici è stato attribuito un punteggio (pari a punti 20,9) inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova (**DOC. 4**);
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 55 del questionario somministrato in data 16.05.2022, sessione pomeridiana;
- dell'Esito della prova scritta relativa al suddetto concorso e svoltasi in data 9 maggio 2022, così come "corretto" dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 19 ottobre 2022, nella parte in cui uno dei quesiti somministrato in quella data è stato "sterilizzato" in quanto asseritamente formulato in maniera

equivoca;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- del verbale n. 28 della seduta del 19 ottobre 2022, in cui la Commissione ha disposto la “sterilizzazione” di un quesito presente nel test somministrato nella sessione d’esame pomeridiana del 09.05.2022;
- dei verbali n. 29 del 26 ottobre 2022, n. 33 del 16 novembre 2022, n. 34 del 23 novembre 2022, e di tutti i verbali relativi alle sedute in cui la Commissione ha effettuato la valutazione dei titoli di studio e di servizio dei candidati;
- per quanto possa occorrere e nei limiti di interesse, del DDG 5040 del 23.12.2021, con cui l’Amministrazione odierna resistente ha approvato un *“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia”*.
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

### **FATTO**

Con DDG n. 5040 del 23.12.2021 l’Amministrazione odierna resistente approvava un *“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia”*. (**DOC. 1**)

Si tratta di una procedura concorsuale volta alla selezione di 176 soggetti con il profilo di *“Istruttore amministrativo contabile”* e di altri 311 soggetti con la qualifica di *“Istruttore - Operatore mercato del lavoro”*.

Come riferito dal Bando di concorso, sulla scorta di una specifica convenzione sottoscritta *inter partes* l’Amministrazione regionale ha delegato *“l’organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione”* ad un’associazione partecipata da diverse Amministrazioni (tra cui quella odierna resistente), la Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. (**DOC. 1**, pag. 6, l cpv)

Essendo in possesso del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e dei requisiti di ammissione previsti dal Bando, con istanza del 06/01/2022 l'odierno ricorrente partecipava alla procedura per il profilo di *"Istruttore - Operatore del mercato del lavoro"*. (**DOC. 2**)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Bando, la selezione dei candidati si effettuava attraverso una prima prova selettiva scritta, a cui seguiva una successiva valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Secondo quanto previsto nel dettaglio dall'art. 6, comma 3 del Bando, la prova scritta per profilo professionale di *"Istruttore - Operatore del mercato del lavoro"*, scelto dall'odierno ricorrente, consisteva nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla nella materia della lingua inglese, informatica, elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale, elementi di diritto amministrativo e diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e disciplina del pubblico impiego, elementi di legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e programmazione regionale dei servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, lett. B del Bando più volte richiamato a ciascuna risposta è attribuito il punteggio di 0,50 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ciascuna *"mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni"* e - 0,15 punti per ciascuna risposta errata.

In data 16 maggio 2022 l'odierno ricorrente svolgeva la prova scritta.

Tuttavia, il giorno seguente, e cioè in data 17 maggio 2022 sull'account personale del portale dedicato a tale procedura concorsuale diveniva visualizzabile l'esito negativo della prova d'esame sostenuta dal ricorrente. (**DOC. 4**)

Successivamente, e cioè in data 06.06.2022, l'Amministrazione odierna resistente pubblicava un *"Elenco Candidati Idonei"* nel quale l'odierno ricorrente non era incluso. (**DOC. 3**)

In particolare, su sessanta quesiti complessivamente formulati il dott. Tortorici ha fornito 46 risposte esatte, 14 risposte errate e 0 risposte non date, con la conseguente attribuzione di un punteggio complessivo di 20,9 punti ( $0,50 \times 46 = 23$ ,  $0,15 \times 14 = 2,1$ ,  $23 - 2,1 = 20,9$ ), e dunque per un solo decimo insufficiente al fine di raggiungere il punteggio minimo di 21 punti, che ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Bando è previsto come necessario per il superamento della prova. (**DOC. 1 e 4**)

Tuttavia, il quesito n. 55 della prova svolta dall'odierno ricorrente risulta formulato in maniera erronea, circostanza questa che ha indotto in errore il candidato.

Pertanto, in data 17 maggio 2022, e cioè il giorno stesso in cui aveva appreso l'esito della prova, il dott. Tortorici inviava a Formez PA una nota a mezzo pec con cui segnalava la formulazione erronea di tale quesito e contestualmente chiedeva la rettifica del punteggio complessivamente attribuito, giacché, se l'Amministrazione avesse formulato il quesito correttamente o avesse attribuito un punteggio pari a 0, il ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio superiore a 21 ed avrebbe superato la prova.

**(DOC. 5)**

Malgrado ciò, il ricorrente non otteneva alcun riscontro.

Pertanto il dott. Tortorici proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui impugnava il bando e gli esiti delle prove selettive, in quanto formulate erroneamente. Frattanto, però, con DDG n. 5109 del 29.11.2022 l'Amministrazione odierna resistente ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico, individuando 311 vincitori.

**(DOC. 6)**

Il provvedimento appena ricordato è illegittimo.

Oltre alle censure già formulate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che a mezzo del presente atto devono ritenersi estese anche al provvedimento finale della procedura, deve poi mettersi in evidenza una ulteriore serie di profili di illegittimità.

Ed infatti, deve rilevarsi che la Commissione ha illegittimamente attribuito un vantaggio ingiusto a molti dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta in data 9 maggio 2023.

Come si evince dal Verbale n. 28 la Commissione d'esame, assumendo che uno dei quesiti inseriti nel questionario somministrato in data 09.05.2022 fosse formulato in maniera equivoca, nella seduta del 19 ottobre 2022 ha ritenuto di attribuire 0,50 punti (ossia il punteggio previsto per le risposte corrette) a tutti i candidati a prescindere dalla risposta che avevano effettivamente fornito. **(DOC. 7)**

In realtà, come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo, tale quesito non ha affatto un contenuto equivoco, essendo stato formulato in maniera chiara ed inequivoca, e contemplando un'unica risposta corretta.

Ne consegue che tutti i candidati che hanno fornito una risposta erronea a tale quesito hanno ottenuto un vantaggio ingiusto, consistente nell'indebito incremento del punteggio che essi hanno ottenuto.

Inoltre, si deve stigmatizzare l'operato della Commissione nella parte in cui ha attribuito il punteggio relativo ai titoli di servizio sulla sola base delle dichiarazioni e delle allegazioni dei candidati, ma senza effettuare alcuna valutazione o controllo - preventivi rispetto alla formulazione della graduatoria - finalizzati ad appurare l'effettiva pertinenza di tali esperienze professionali rispetto alle mansioni richieste ai vincitori del concorso.

In tal modo la Commissione ha ingiustamente attribuito ancora una volta un vantaggio ingiusto ad alcuni candidati, i cui titoli non hanno alcuna pertinenza rispetto alle mansioni oggetto del concorso.

Da ultimo, occorre anche evidenziare che l'odierno ricorrente ha formulato una istanza di accesso, allo stato non ancora evasa, volta ad ottenere parte della documentazione necessaria per il presente contenzioso.

Donde i seguenti

#### **MOTIVI AGGIUNTI**

##### **L.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3 DLGS 165/2001, VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Come anticipato in narrativa, il presente motivo reitera le censure già formulate con il ricorso introduttivo, indirizzandole sul provvedimento conclusivo della procedura.

In esito alla prova scritta, al ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 20,9 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa (ai sensi dell'art. 6 comma 4 del bando, infatti, *"La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30"*).

Il mancato superamento della prova e il conseguente mancato accesso del ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli è dipeso dalla non corretta formulazione del quesito n. 55, che risulta ambiguo.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato la risposta fornita dal ricorrente a tale quesito o avesse neutralizzato lo stesso, il dott. Tortorici avrebbe conseguito un

punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento nell'elenco degli idonei.

Con riferimento alle suddette domande, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta *"certezza ed univocità della soluzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Peraltro, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cf. T.A.R. Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio il quesito contestato e la risposta ad esso fornita dal ricorrente.

\*\*

A) Il quesito, contrassegnato con il numero 55, recita: *"Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, comma 4, le pubbliche amministrazioni **non** possono concludere procedimenti **entro** il termine massimo di:"*

Le risposte suggerite al candidato nella scheda di concorso sono tre:

1. *Venti giorni.*
2. *Centocinquanta giorni.*
3. *Trenta giorni.*

Il ricorrente ha indicato la risposta n. 1.

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l'opzione n. 2, conseguentemente decurtando al ricorrente un punteggio pari a 0,15.

La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea giacché, avuto riguardo alla disposizione citata dal quesito, appare evidente come la risposta n. 2 non potesse in alcun modo ritenersi corretta.

Per comprendere quanto appena affermato occorre tenere conto del testo della disposizione di cui all'art. 2, comma 4 l.r. 7/2019, secondo cui *"Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa,*

della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. **I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni.** Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento”.

Appare evidente come la disposizione appena richiamata indichi i 150 giorni come limite massimo che l'Amministrazione non può sfiorare nel determinare, in sede di esercizio del proprio potere regolamentare, il termine per la definizione dei procedimenti.

Il quesito, però, risulta chiaramente volto a richiedere in quali casi le Amministrazioni **“NON possono concludere procedimenti ENTRO il termine massimo di”**.

Detto altrimenti, **il senso del quesito non è quello di chiedere quale sia il termine massimo di conclusione del procedimento, ma al contrario quello di chiedere se vi sia un termine minimo prima del quale il procedimento non può essere concluso, e dunque un termine dilatorio.**

Lo si evince dall'azione combinata dell'avverbio di negazione “non” unitamente alla preposizione “entro”, il cui risultato è inevitabilmente quello di interrogare il candidato non sull'esistenza di un termine finale per la conclusione del procedimento, ma di un termine dilatorio prima del quale l'Amministrazione non può adottare alcun provvedimento.

Eppure, come visto sopra, la disposizione di cui all'art. 2 comma 4 della l.r. 7/2019 non tratta affatto il tema dei termini dilatori, ma si limita ad affrontare la ben diversa questione del termine finale per la conclusione del procedimento, che viene indicato in centocinquanta giorni.

La conseguenza è che per il modo in cui il quesito era stato formulato non esisteva alcuna risposta esatta tra quelle fornite dall'Amministrazione (ossia: A. 20 giorni; B. 150 giorni; C. 30 giorni), in quanto l'unica risposta corretta era quella con cui si precisasse che l'art. 2 comma 4 l.r. 2/2019 non fissa alcun termine dilatorio, limitandosi a trattare la sola questione del termine di conclusione del procedimento, indicato in 150 giorni.



Appare dunque evidente come fosse letteralmente impossibile per l'odierno ricorrente fornire alcuna risposta corretta al quesito n. 55 formulato dall'Amministrazione.

Tale quesito, pertanto, avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione del relativo punteggio (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

Si rileva, al riguardo, che con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente ricorso, autorevole giurisprudenza ha confermato che *"in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta"* (TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22, cfr. anche Ordinanza n. 312/22).

Occorre, altresì, evidenziare come la giurisprudenza amministrativa sia concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempri, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le domande debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, settembre 2012, n. 486). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta considerata come esatta dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come, con riferimento al quesito n. 55, al ricorrente vadano attribuiti 0 punti in luogo della penalità di - 0,15 punti attribuita dall'Amministrazione, e che pertanto deve essere annullata la penalità di 0,15 punti (per la risposta asseritamente errata).

Pertanto, al dott. Tortorici devono essere assegnati, con riferimento a tale quesito, ulteriori punti 0,15, circostanza questa che consentirebbe al ricorrente la possibilità di raggiungere il punteggio di 21,05, e pertanto di superare la soglia di 21 necessaria per accedere alla fase successiva della selezione (20,9 + 0,15 = 21,05).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacchè non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata attraverso la proporzione che di seguito si illustra:

$$60 : 21 = 59 : X$$

La risoluzione della predetta proporzione restituisce un risultato finale di **20,65** ( $21 \times 59 : 60 = 20,65$ ), con la conseguenza che anche laddove il quesito fosse annullato per tutti i candidati (e non soltanto per il dott. Tortorici) l'odierno ricorrente risulterebbe comunque idoneo, avendo conseguito un punteggio, come visto sopra, di 21,05, e dunque superiore rispetto alla soglia appena individuata.

Ne discende in ogni caso la piena fondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

## **II.**

### **ILLEGITTIMITÀ DELLA STERILIZZAZIONE DI UN QUESITO, CON CONSEGUENTE INDISCRIMINATA MAGGIORAZIONE DEL PUNTEGGIO.**

### **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3 DLGS 165/2001, VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Nella sessione pomeridiana del 9.05.2022 è stato somministrato ai candidati un test contenente il seguente quesito:

*“Ai sensi dell’art. 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:*

*INPS*

*INAIL*

*ANPAL.” (DOC. 7)*

Ora, la disposizione citata sancisce che: *“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente **all'INAIL** che assicura, ai sensi delle*

vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le **prestazioni INAIL** nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati".

La disposizione appena citata, ed evocata dal quesito in discorso, prevede senza alcun dubbio che nel caso in cui il lavoratore contragga nel luogo di lavoro l'infezione da Covid-19 abbia diritto a delle prestazioni assistenziali da parte dell'INAIL.

Appare dunque evidente come il quesito di che trattasi non presentasse alcun elemento di ambiguità, stante il chiarissimo tenore letterale della norma evocata, che non lasciava spazio a dubbi di sorta.

Eppure, del tutto inspiegabilmente, nella seduta del 19 ottobre 2022 la Commissione asseriva che "Formez PA, per quanto comunicato, ha operativamente stabilito di sterilizzare le quattro domande sotto riportate, **attribuendo a tutti i candidati il punteggio di 0,50, a prescindere dalla risposta fornita**: [segue la riproduzione del quesito sopra riportato]..." (**DOC. 7**)

E dunque la Commissione, assumendo che il quesito fosse equivoco, attribuiva il punteggio previsto per la risposta corretta a prescindere da quale fosse la risposta effettivamente fornita dal candidato.

Tuttavia, già all'interno della Commissione si registra sin da subito una voce dissonante circa la correttezza di tale singolare determinazione.

Ed infatti, nella stessa seduta uno dei componenti interveniva mettendo in luce l'erroneità dell'operato del FORMEZ, e chiarendo che "in relazione al primo dei quattro quesiti sopra riportati, la Commissione, con verbale del 10.09.2022, abbia, invero, convenuto che la sola risposta corretta è "INAIL" (diversamente da quella erroneamente utilizzata in sede di verifica dei test, cioè, "INPS"), conseguendone la necessità di modificare i punteggi assegnati".

Ed ancora: "rileva altresì come su tale evidenza aveva concordato il medesimo Formez PA, che nella missiva del 29.09.2022, riteneva, per detto quesito, condivisibile il deliberato assunto dalla Commissione in data 19.09.2022". (**DOC. 7**)

Ed infine: *“dichiara pertanto di non concordare sulla sterilizzazione di detta domanda, operata da Formez Pa, in quanto, a suo dire, va ingiustamente a premiare i candidati che hanno fornito una delle due risposte errate (INPS, ANPAL), a discapito di coloro che hanno fornito l'unica risposta corretta, ovverosia, INAIL, la sola in relazione alla quale occorrerebbe attribuire il punteggio di 0.50” (DOC. 7)*

Tale chiaro ed ineccepibile rilievo, però, restava del tutto inascoltato, e la Commissione seguiva una direzione del tutto diversa.

Ed infatti, come si legge dal verbale, *“Gli altri componenti della Commissione ritengono di affidarsi a quanto indicato da Formez, ritenendo attendibile la valutazione effettuata dagli esperti a cui sono stati sottoposti gli otto testi oggetto di valutazione così come richiesto dalla Commissione nel verbale del 10.09.2022, per cui **decidono di attribuire a tutti i candidati il punteggio di 0.50, a prescindere dalla risposta fornita, in quanto sostengono che, per la loro formulazione e per il contenuto delle risposte, tutti e quattro i quesiti ritenuti non validi degli otto proposti alla verifica, non permettevano ai candidati di poter formulare una risposta corretta univoca.**” (DOC. 7)*

Ci si scusa per l'ampia citazione, ma si ritiene che la discussione interamente riportata sia assai emblematica dell'operato assai perplesso ed immotivato della Commissione, che invece di affidarsi a posizioni preconcepite, avrebbe piuttosto dovuto esaminare nello specifico il contenuto dell'art. 42 del dl 18/2020 e raffrontarlo con il quesito che veniva in rilievo, per verificare se effettivamente esso fosse equivoco o meno, fornendo delle ragioni e degli argomenti che supportassero le proposte sostenute dai due orientamenti venutisi a creare.

Ed invece, sulla scorta di una posizione del tutto apodittica, e senza indagare (come invece avrebbe dovuto) nel dettaglio la specifica questione, la Commissione riteneva di attribuire a tutti i candidati che avevano sostenuto la prova nel pomeriggio del 09.05.2022 il punteggio previsto per la risposta effettivamente data, a prescindere se essa fosse corretta o meno.

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno determinato un vantaggio ingiusto nei confronti dei candidati, e con esso una posizione ingiustificatamente più elevata in seno alla graduatoria finale, giacché il punteggio conseguito nella prova scritta concorre direttamente all'attribuzione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria, così come previsto dall'art. 7 comma 7 del bando, secondo cui *“Le commissioni esaminatrici stilano la graduatoria finale di*

*merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio e di servizio". (DOC. 1, art. 7 comma 7, DOC. 6, pag. 15)*

### **III.**

#### **ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN RELAZIONE AI TITOLI DI SERVIZIO.**

#### **ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI;**

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE;**

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO.**

Si registrano delle criticità anche in relazione alla valutazione dei titoli di servizio/professionali, in relazione ai quali la Commissione ha attribuito un punteggio a prescindere dalla loro reale pertinenza con la prestazione professionale, e senza alcuna verifica circa la veridicità delle dichiarazioni formulate dai candidati.

Il risultato è che l'operato della Commissione si è tradotto in una indiscriminata attribuzione di punteggi effettuata in palese violazione del Bando.

Si premette sin da ora che ai fini della formulazione del presente motivo di ricorso il ricorrente ha formulato una istanza di accesso agli atti con cui aveva richiesto, tra l'altro, anche i nominativi, gli indirizzi di residenza e i titoli di servizio dichiarati dai candidati collocatisi ad una posizione superiore.

A seguito dell'ostensione della documentazione richiesta saranno formulati motivi aggiunti con cui saranno ulteriormente precisate le censure che seguono.

Può però già da ora rappresentarsi che sul tema della valutazione dei titoli di servizio l'art. 7 comma 5 del Bando dispone che *"La valutazione dei titoli di studio e di servizio, riservata ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, è effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso". (DOC. 1)*

Alla disposizione appena ricordata si aggiunge anche l'art. 13 c. 3 del medesimo bando, secondo cui *"Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale". (DOC. 1)*

Appare evidente che le prescrizioni del bando appena illustrate sono state palesemente violate.

Ed infatti, la Commissione d'esame da un lato non ha effettuato alcuna valutazione dei titoli di servizio dichiarati dai candidati, attribuendo punteggi anche a titoli palesemente privi di qualsiasi pertinenza con le prestazioni del profilo professionale oggetto di concorso.

In seconda battuta, l'art. 13 del Bando sopra evidenziato imponeva alla Commissione di procedere ad effettuare delle verifiche finalizzate ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nel corso della procedura concorsuale.

In assenza di verifiche sull'effettivo possesso dei titoli di servizio dichiarati dai candidati l'attività di attribuzione del punteggio risulta del tutto inattendibile, con conseguente illegittimità della graduatoria di merito approvata dall'Amministrazione.

La più totale assenza di verifiche è dichiarata dalla stessa Commissione, che nel verbale della seduta del 16 novembre 2022 conferma che la valutazione dei titoli posseduti *"è effettuata sulla base dei dati dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso, per come riportati nel file "report candidature per profilo CPI-OML" pervenuto da FORMEZ PA il 12.10.2022"* (**DOC. 8**)

Ed ancora, la Commissione continua precisando che *"La graduatoria definitiva, pertanto, si intende approvata con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto dell'assunzione a cura dell'Amministrazione procedente."* (**DOC. 8**)

Appare evidente l'irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto eseguire le verifiche **prima** dell'approvazione della graduatoria definitiva, giacché una graduatoria può dirsi definitiva soltanto al momento in cui è stata effettivamente esaurita la serie di verifiche e controlli all'uopo previsti.

Di contro, appare un non senso l'approvazione di una graduatoria qualificata come definitiva in un momento in cui l'istruttoria circa la verifica dei titoli non è ancora stata espletata, con conseguente carattere del tutto incerto dell'esito dell'intero procedimento.

Peraltro, deve anche osservarsi che sulla base della predetta graduatoria l'Amministrazione procederà alle assunzioni, circostanza questa che renderebbe ancora più difficoltosa una eventuale riformulazione della graduatoria derivante dalla verifica soltanto postuma circa il possesso dei titoli dichiarati dai candidati.

Ed ancora, dai verbali in questione non si comprende affatto quale sia stata effettivamente l'attività valutativa posta in essere dalla Commissione, se cioè vi sia stata una effettiva selezione dei titoli pertinenti rispetto a quelli non pertinenti, o se invece vi sia stata una acritica attribuzione di punteggi in assenza di una previa ponderazione sulla loro pertinenza.

Dalle considerazioni che precedono si evince chiaramente come l'Amministrazione odierna resistente abbia violato le chiare prescrizioni del bando, che imponevano alla Commissione sia una efficace valutazione di pertinenza, da effettuarsi anche attraverso la determinazione di criteri di valutazione integrativi in grado di offrire gli elementi di dettaglio necessari per una valutazione oggettiva della pertinenza dei titoli di servizio rispetto alle prestazioni che caratterizzano la prestazione professionale tipica del profilo oggetto di concorso.

Del pari, come visto sopra, l'art. 13 del Bando imponeva all'Amministrazione di effettuare delle verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Verifiche che non sono mai state eseguite, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Ma nella non temuta ipotesi in cui si ritenesse che tali prescrizioni (circa la necessità di una valutazione stringente sulla pertinenza dei titoli di servizio ed una successiva verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati) non siano specificamente ritraibili dall'articolato del Bando, allora con il presente gravame si impugna anche il Bando nella parte in cui non contiene tali specifici incumbenti, consentendo l'attribuzione indiscriminata ed indebita dei punteggi in favore di soggetti che non vantano il possesso di titoli di servizio effettivamente valorizzabili ai fini della procedura concorsuale in quanto non pertinenti.

Donde ancora una volta l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati.

### **SUL DANNO**

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che nella specie ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora* cui l'odierno ricorrente sarebbe esposto nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed invero, nelle more del giudizio di merito, il dott. Tortorici, non occupato, si vedrebbe preclusa la possibilità di potere prestare servizio quale dipendente nel posto e nel profilo messi a concorso.

Si ritiene debba tenersi nella debita considerazione il fatto che al momento in cui si scrive la procedura concorsuale si è conclusa, con la conseguenza che i soggetti risultati vincitori potranno essere assunti in servizio, come previsto dal Bando.

Ciò posto, appare evidente che nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, l'esecuzione di una eventuale sentenza di accoglimento diverrebbe assai difficoltosa in considerazione del fatto che nel frattempo i vincitori sarebbero nominati e immessi in servizio.

Pertanto l'Amministrazione sarebbe costretta alla nomina di una nuova commissione e a riaprire la fase di valutazione dei titoli dei candidati quando ormai la procedura concorsuale sarebbe già stata interamente definita da anni.

Sussistono, pertanto, a parere di questa difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa – in sede cautelare – quantomeno ordinare alla P.A. il riesame dell'atto impugnato.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 C.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

In ragione di quanto precede

#### **VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.**

In sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10, la data della discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio oppure ordinando alla P.A. il riesame della vicenda) ovvero, definire il giudizio con



sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il ricorso introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento al suddetto quesito n. 55.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente gravame, pur comportando l'impugnazione di un nuovo provvedimento, non amplia il *thema decidendum*, e pertanto è esente dal pagamento del contributo unificato.

Con salvezza di ogni altro diritto e con vittoria di spese.

*Palermo, 27 gennaio 2023*

*Avv. Accursio Augello*